



Corretti criteri per la liquidazione del danno morale e del danno biologico

Data 03 febbraio 2009
Categoria medicina_legale

Non è corretta l'abitudine di alcuni Tribunali di valutare il risarcimento per danno morale in quota fissa (generalmente la metà) rispetto al danno fisico. Esso va effettuato in senso satisfattivo e non solo simbolico, tenendo conto dell'effettiva lesione dell'integrità morale (Cassazione n. 5795/2008)

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, pronunciandosi sul ricorso promosso da un pedone che anni prima era stato investito da un furgone riportando lesioni personali grave entità, ha precisato che il danno morale non sempre va liquidato in misura pari alla metà di quello biologico.

"Nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione dell'integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica. Il danno morale ha una propria fisionomia, e precisi referenti costituzionali, attenendo alla dignità della persona umana, e dunque il suo ristoro deve essere tendenzialmente satisfattivo e non simbolico".

Con l'occasione la Corte ha altresì precisato i compiti del Consulente medico-legale, che dovrà fornire al Giudice tutti gli elementi utili a stabilire la precisa entità del risarcimento. All'atto della liquidazione, poi, occorrerà tener conto di tutti i meccanismi che conservino il reale valore del risarcimento:

"Nella valutazione del danno biologico, come lesione della salute, il medico legale deve considerare, con valutazione scientifica, la gravità del danno, tenendo conto di tutte le componenti fisiche, psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di perdita della capacità lavorativa generica, avvalendosi eventualmente di elaborati scientifici, e considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate in relazione alla stabile invalidità ed al mutamento delle condizioni biologiche di vita della parte lesa; il giudice, a sua volta, applicando alla caratura del danno biologico le tabelle attuariali vigenti nel tribunale o nella Corte, ovvero le tabelle maggiormente testate a livello nazionale (e tali sono le tabelle milanesi, per comune opinione degli esperti in materia) dovrà liquidare il danno reale ai valori attuali, tenendo conto del momento della liquidazione, ed applicando rivalutazione e interessi ed, compensativi o da ritardo, secondo i noti criteri indicati da questa Corte a SS.UU. civili il 17 febbraio 1995 nella sentenza n. 1712".

DZ-CP

dascienzaeprofessione.it